

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINO, ALBERTINI, BERGONZI,
CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, MARCHETTI, RUSSO
SPENA, SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1996

Destinazione degli utili e dividendi dovuti dalle società per
azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici al
Fondo per l’occupazione ed al Fondo per la realizzazione
delle infrastrutture nelle aree depresse

ONOREVOLI SENATORI. - Il Fondo di ammortamento dei titoli di stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, è finalizzato all'acquisto sul mercato di titoli del debito pubblico allo scopo di ridurre la consistenza complessiva dei titoli di Stato in circolazione.

Originariamente le risorse finanziarie a disposizione del Fondo (articolo 3, comma 1) erano costituite da:

- a) i titoli di Stato;
- b) i proventi costituenti il corrispettivo delle alienazioni;
- c) i dividendi delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- d) gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al Tesoro in base a disposizioni normative o statutarie;
- e) il gettito derivante da entrate straordinarie, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti di legge;
- f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministro del tesoro;
- g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
- h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari o immobili confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Successivamente le lettere c) e d) - con il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 - sono state soppresse per cui tali entrate non sono più destinate alla riduzione dell'indebitamento bensì utilizzate a riduzione del fabbisogno.

A fronte dell'esigenza di reperire adeguate risorse finanziarie aggiuntive per l'espansione del tessuto produttivo e per la creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto nelle aree depresse del Paese, da più parti negli ultimi tempi si ipotizza l'utilizzo eventuale di parte dei proventi delle privatizzazioni e delle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.

Considerati invece i consistenti utili che le ex società a partecipazione statale hanno realizzato nell'ultimo triennio e quelli ancora maggiori prevedibili in relazione alla condizione del mercato e i conseguenti dividendi dovuti alle stesse e che affluiscono al capitolo 2970 dell'entrata del bilancio statale, il disegno di legge si prefigge lo scopo di destinare tali utili e dividendi in misura del 50 per cento rispettivamente al Fondo per l'occupazione, per la parte destinata ai lavori socialmente utili di cui al capitolo 1176 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e per il 50 per cento il fondo speciale, denominato «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali», da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 e successivi, destinato agli interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture nelle aree depresse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I dividendi dovuti dalle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici nonchè gli utili da versare da parte degli enti pubblici in base a disposizioni normative o statutarie affluiscono al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1996 e successivi. Detti proventi sono destinati ad incrementare nella misura del 50 per cento gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui al capitolo 1176 «Fondo per l'occupazione», per la parte destinata ai lavori socialmente utili, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per il 50 per cento gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui al capitolo denominato «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali aggiuntive» da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 e successivi, destinato agli interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture nelle spese depresse.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

